

Il trasporto dei prodotti alimentari

THE TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS

Paolo Casorè

Dirigente Veterinario – A.S.L. della Provincia di Varese

Riassunto

Il trasporto dei prodotti alimentari riveste particolare importanza per la sicurezza degli alimenti soprattutto per i prodotti conservati a temperatura controllata. L'entrata in vigore delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare, definite come "pacchetto igiene", ha modificato i riferimenti normativi nazionali e regionali. La Legge costituzionale numero 3/01 ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome alcune competenze giuridiche tra cui la tutela della salute. A livello europeo, il trasporto dei prodotti alimentari è normato dal Regolamento n. 852/2004.

Abstract

The transport of food products is of particular importance for the safety of foods, in particular for products stored at controlled temperatures. The entry into force of Community rules on food safety, defined as "hygiene package", has changed the references to national and regional legislation. The Constitutional Law number 3/01 has delegated to the Regions and Autonomous Provinces some legal powers including the protection of health. At European level, the transport of food products is regulated by Regulation No. 852/2004.

Parole chiave: Alimenti, trasporto, legge

Keywords: Food, transport, law

1 - NORMATIVA

Il trasporto dei prodotti alimentari riveste particolare importanza per la sicurezza degli alimenti, soprattutto per i prodotti conservati a temperatura controllata.

L'entrata in vigore delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare, definite come "pacchetto igiene", ha modificato i riferimenti normativi nazionali e regionali.

Le autorità di controllo e gli operatori del settore alimentare sovente riscontrano difficoltà nel districarsi in una giungla legislativa composta da un'intelaiatura comunitaria prevalente sulle norme nazionali non espressamente abrogate, con un rigoglioso sviluppo di normative regionali sorte dal recepimento di linee guida emanate dalla Conferenza Stato Regioni. Infatti, la Legge costituzionale numero 3 del

18/10/2001 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001 ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome alcune competenze giuridiche tra cui la tutela della salute. Ogni Regione o Provincia Autonoma legifera in materia sanitaria e, pertanto, nei diversi ambiti regionali possono essere vigenti disposizioni differenti ed in alcuni casi anche contrastanti.

Nell'Unione europea il trasporto dei prodotti alimentari è normato dal Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. In particolare il capo II (obblighi degli operatori del settore alimentare) articolo 6 (controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento) punto 2, prevede che l'operatore del settore alimentare (OSA) notificchi l'inizio o una

qualsiasi variazione della propria attività, se non soggetta a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, senza alcuna autorizzazione preventiva.¹

Nell'allegato II² (requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, diversi da quelli di cui all'allegato I), il capitolo IV intitolato Trasporto, stabilisce i requisiti per il trasporto dei prodotti alimentari (punti da 1 a 7): i requisiti descritti sono generali, applicabili a qualsiasi tipo di trasporto alimentare, in quanto parte di una normativa di carattere orizzontale.

In ambito nazionale la registrazione prevista dal Regolamento 852/04/CE viene ripresa dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" del 29 aprile 2010³.

Il paragrafo Comunicazione relativa ai mezzi di trasporto di prodotti alimentari determina che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono gli ambiti e le modalità ai fini delle notifiche o delle comunicazioni dei mezzi di trasporto dei prodotti alimentari, a condizione che si raggiungano comunque gli obiettivi del presente Accordo.

Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle nuove norme, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA) per i procedimenti di competenza regionale. Infatti l'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ha riformulato l'art. 19 della legge 241/1990, la cui nuova rubrica è "Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA".

In ambito nazionale, il riferimento normativo per il trasporto delle sostanze alimentari è dato dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 26/03/1980 (Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), titolo III, articoli dal 43 al 52.

L'articolo 44⁴ (autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre), pur non essendo abrogato dal Decreto legislativo 193/2007, risulta superato dall'obbligo di registrazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004, per la prevalenza giuridica della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale. Tuttavia si ritiene che in seguito a specifica richiesta dell'OSA l'autorizzazione sanitaria al trasporto dei prodotti alimenti possa essere rilasciata, in quanto non espressamente abrogata.

Gli articoli 45⁵ (presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto), 46 (validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie.), 47 (mantenimento dell'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto) mantengono validità in caso di applicazione dell'art. 44 (autorizzazione sanitaria preventiva) mentre l'art. 50 (Idoneità igienico sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero) non risulta applicabile.

Gli articoli 43⁶ (idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in genere), 48 (requisiti delle cisterne e dei contenitori), 49 (requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici), 51 (temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto) e 52 (sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta) mantengono una valenza tecnica, in quanto stabiliscono requisiti specifici per il trasporto di particolari

sostanze alimentari ed assumono valore di normative verticali.

Le normative di alcune Regioni, riguardanti le modalità applicative di registrazione delle attività di trasporto dei prodotti alimentari, sono sinteticamente elencate nella seguente rassegna:

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009- N. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità' (art. 125)

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' n. 5593 del 27/05/2010

Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

Direzione Generale circolare prot. DI. 2011.2356 del 16/03/2011

REGIONE PIEMONTE

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 21 - 1278

Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007(all. 3).

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.04.2011 N. 411
Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE - Accordo - Rep. Atti n.59/CSR del 29.04.2010.

REGIONE VENETO

DECRETO REGIONALE N. 158 DEL 31 AGOSTO 2010
Recepimento degli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida applicative dei regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli alimenti (accordo

Rep. N. 253 del 17 dicembre 2009 e accordo rep. N. 59 del 29 aprile 2010).

GIUNTA REGIONALE prot. n. 468415 del 06/09/2010 "Segnalazione Certificata Inizio Attività" (Scia) a sostituzione della "Dichiarazione di Inizio attività"(Dia) nei procedimenti amministrativi connessi alle registrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI N.009223 del 01/08/2008

Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla d.g.r. 1015/2008.

REGIONE TOSCANA

DELIBERAZIONE N. 1114 DEL 28/12/2010

Direttive su "Linea guida applicativa del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" approvata con Accordo sottoscritto in Conferenza Stato Regioni del 29.04.2010.Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2010, n. 791.
Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006. Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 giugno 2010, n. 5225.

Procedure operative per l'applicazione della D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 Aggiornamento delle Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e

853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006.

REGIONE MARCHE

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n.2232 del 28/12/2009 Approvazione nuove linee guida applicative del regolamento n.852/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Decreto Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.13 del 27/01/2010 Sicurezza Alimentare - registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario ai sensi dei Reg. CE 852/04 e della DGRM n.2232/09.

REGIONE LAZIO

Decreto del Presidente della Giunta Regione Lazio n. 3 del 14.01.2011.

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/03/2011, N. 159

Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – aggiornamento delle linee guida applicative e delle disposizioni regionali”.

REGIONE CAMPANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 228 DEL 31/05/2011

Recepimento dell'accordo stato-regioni del 29/04/2010 concernente "linea guida applicativa del Reg. CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - rep. atti n. 59/csr).

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2676

Accordo del 9 febbraio 2006, “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” D.G.R. n. 713/07 e s.m.i.. Registrazione attività esistenti. Integrazioni.

REGIONE CALABRIA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 668 DEL 19/10/2010

Recepimento Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome, relativo alle “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”

BIBLIOGRAFIA

1- ARTICOLO 6 CONTROLLI UFFICIALI, REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

2- ALLEGATO II CAPITOLO IV TRASPORTO

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.

3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove

necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.

4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».

5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

3- PUNTO 2 REGISTRAZIONE/DIA

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione/DIA, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti 852 e 853/2004. Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all'autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità di un'«impresa alimentare» a sua volta definita come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti".

4- ART. 44 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA PREVENTIVA DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO TERRESTRE.

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:

- a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'autorizzazione viene rilasciata:

- 1) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b);

- 2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c).

Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento. È fatto salvo quanto diversamente previsto, per i trasporti di carni nell'ambito del territorio comunale, dalle disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e successive modificazioni. La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

5-ART. 45 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono contenere:

- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) gli estremi d'identificazione del veicolo;
- c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;
- d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge. Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente.

La disposizione si estende anche ai mezzi di trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 46 - VALIDITÀ O REGISTRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE.

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio. Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni concernenti l'idoneità sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni. Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato di tutti gli elementi necessari all'identificazione del veicolo, delle cisterne o del contenitore e del luogo di

abituale custodia, viene inviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della sanità.

ART. 47 - MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione in caso di inidoneità. L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria, provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata.

ART. 50 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI IMPIEGATI PER I TRASPORTI DI SOSTANZE ALIMENTARI, IMMATRICOLATI ALL'ESTERO.

Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari. I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di trasporto.

6- ART. 43 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO DI SOSTANZE ALIMENTARI I GENERE.

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici

o da altri fattori ambientali. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.

ART. 48 - REQUISITI DELLE CISTERNE E DEI CONTENITORI.

Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari debbono avere:

1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione;

2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;

3) apertura che consenta un facile accesso all'interno;

4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;

5) quando necessario, protezione termica e se del caso fuoriusciture esterne metallizzate;

6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla disinfezione. Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi dell'attestazione di idoneità. Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile. Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44. Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

ART. 49 - REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELLE CARNI DEI PRODOTTI ITTICI.

I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:

a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio. I veicoli o mezzi adibiti al trasporto dello carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori. Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967. Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento. Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma. La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

ART. 50 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI IMPIEGATI PER I TRASPORTI DI SOSTANZE ALIMENTARI, IMMATRICOLATI ALL'ESTERO.

Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari. I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato

dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di trasporto.

ART. 51 - TEMPERATURA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI DURANTE IL TRASPORTO.

Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma.

ART. 52 - SOSTANZE ALIMENTARI PER CUI SONO PRESCRITTE, AI FINI DL TRASPORTO, SPECIFICHE DICHIARAZIONI DI SCORTA.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto l'elenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare le misure che seguono. Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:

1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere;

2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;

3) la località di destinazione;

4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo;

5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi alle norme vigenti. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a disposizione dei predetti organi di vigilanza. Nel caso di tentata vendita all'ingrosso, nella

dichiarazione di cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che sono sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla tentata vendita. L'incaricato della vendita è tenuto a comunicare entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio dell'acquirente e la località di consegna o, nel caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, delle persone alle quali è stata effettuata la consegna. Il fornitore è tenuto a conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione.